

Francesco Sorvillo

ECO-FEDE.

DIRITTO, NATURA, CULTURE RELIGIOSE*

SOMMARIO: 1. Per un ambientalismo moderno tra diritto e culture religiose. – 2. Giustizia ambientale e pensiero ebraico. – 3. Libero arbitrio e opzione ambientalista nell'Islam. – 4. Eco-fede. – 5. Archetipi negoziali e *trust* ecologico.

1. *Per un ambientalismo moderno tra diritto e culture religiose*

Ogni anno *report* di organismi indipendenti e apparati istituzionali documentano storia e numeri della criminalità ambientale¹.

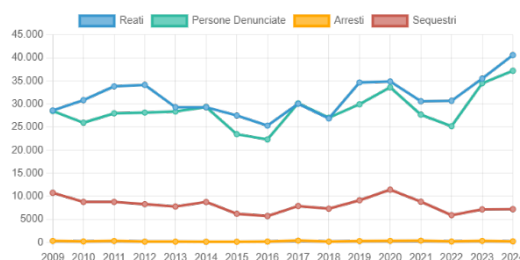
Il *Rapporto Ecomafia 2025* di Legambiente, ad esempio, riferisce che tra tutte le regioni italiane la Campania si pone al vertice delle classifiche per numero di reati (che ammontano complessivamente a 6.104 unità), seguita dalla Puglia e dalla Sicilia (rispettivamente con 4.146 e 3.816 violazioni), regioni che assieme totalizzano all'incirca il 43% dei reati compiuti in un anno su tutto il territorio nazionale. Le proiezioni su più ampia scala, sempre secondo Legambiente, sono ugualmente preoccupanti.

I numeri, infatti, confermano la crescente tendenza di crimini e il-

* Il presente articolo riproduce la Relazione presentata nell'ambito del Convegno "*Le sfide della transizione ecologica*", tenuto il 5 e 6 novembre 2025 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia nell'ambito del Bando PRA 2024 "*The Challenges of the Ecological Transition*", ed è destinato anche alla pubblicazione nei relativi Atti.

¹ L'importanza di disporre di un'informazione ambientale integrata, intesa come insieme integrato e accessibile delle conoscenze sullo stato delle matrici ambientali, delle attività amministrative di governo del territorio, delle autorizzazioni di attività ad impatto antropico, del controllo sulle attività umane che producono pressione antropica, degli esiti dell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e dell'attività giurisdizionale in materia di tutela dell'ambiente è evidenziata da G. BATTARINO, *Funzione general-preventiva del diritto penale dell'ambiente e "informazione ambientale integrata"*, in *Lexambiente*, n. 3, 2021, pp. 66-78.

leciti amministrativi ambientali², così che addizionando le due fattispecie si sfiora la ragguardevole cifra di circa 100.000 contestazioni effettuate dalle autorità di pubblica sicurezza nel corso di un anno solare, con una media giornaliera superiore ai 300 illeciti, cioè più di 11 l'ora!



Fonte: Legambiente.it

Il quadro non è meno problematico se si prende in esame la gamma di violazioni che vengono contestate: quelle prevalenti interessano il ciclo illegale del cemento, i reati contro la fauna, il ciclo dei rifiuti, e crescono vertiginosamente i reati legati a roghi dolosi, colposi o generici. Questi ultimi, com'è noto, causano danni spesso irreparabili che pregiudicano il "patrimonio verde" a disposizione delle generazioni future³, e che incidono negativamente anche sulla qualità dell'aria.

Lo scenario, come è facile intuire, è altrettanto sconcertante se si analizzano alcuni dei dati diffusi dagli organi di governo suddivisi per singole fattispecie di reato⁴: discarica non autorizzata (art. 256 comma

² I dati diffusi hanno fatto registrare un deciso incremento a livello nazionale, tanto che con la recente legge 10 maggio 2023, n. 53, è stata formalmente disposta l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, nota anche come "Commissione Ecomafie".

³ In merito, cfr. R. ROLLI, *Le "variabili" nella disciplina ambientale*, in *Dike, Kai, Nomos. Quaderni di cultura e politica giuridica*, n. 2, 2012, p. 63.

⁴ Come evidenziato dal Ministero della Giustizia nella presentazione del Monitoraggio dei reati ambientali «La legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha significativamente innovato il sistema di tutela penale dell'ambiente, introducendo nel Codice penale il "Titolo VI-bis", specificamente dedicato ai "Delitti contro l'ambiente". Superando l'approccio della legislazione preesistente, quasi esclusivamente basato su reati di pericolo astratto e perciò articolato in incriminazioni di natura prevalentemente contravvenzionale, la legge 22 maggio

3, c.a.), combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis, c.a.), omessa bonifica di siti inquinati (art. 257, c.a.), spedizione illecita di rifiuti (art. 259, c.a.), inquinamento ambientale (art. 452 bis, c.p.).

Su quest'ultimo versante, la *Relazione di Monitoraggio*⁵ diffusa all'inizio di ogni anno giudiziario dalla Direzione Generale del Dipartimento Affari di Giustizia e la Serie storica per gli anni 2022-2024 della medesima Relazione evidenziano che sono ancora numerosi i procedimenti penali per reati ambientali che terminano con una sentenza di condanna⁶. Tale ultimo dato, in particolare, appare ancor più allar-

2015, n. 68 introduce due nuove fattispecie delittuose con evento di danno: il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale, conferendo maggiore determinatezza a istanze di effettività della tutela penale, finora soddisfatte dalla giurisprudenza attraverso l'adattamento di fattispecie (come il disastro innominato, previsto dall'art. 434 c.p., o il danneggiamento di cui all'art. 635 c.p.) e orientate alla salvaguardia di beni giuridici diversi e perciò incapaci di esaurire il rilievo e l'autonomia acquisita negli ultimi decenni dal "bene ambiente". (...) Tra le motivazioni ispiratrici dell'intervento normativo in parola, deve poi annoverarsi il positivo impatto pratico delle due fattispecie delittuose specificamente dedicate alla materia negli ultimi anni: il delitto di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", introdotto nell'anno 2001 e oggi riprodotto nell'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e il delitto di "Combustione illecita dei rifiuti" introdotto nel d.lgs. n. 152/2006, dal d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla l. 6 febbraio 2014, n. 6. Assurgono alla dignità di delitto nella nuova legge anche le fattispecie di "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452-sexies c.p.), che finora non trovava adeguata tutela penale quando non si trattasse di materiale etichettabile come rifiuto, e quella di "Omessa bonifica" (art. 452-terdecies c.p.), con la quale si è voluto restituire effettività agli obblighi di bonifica previsti a carico dei responsabili dell'inquinamento o dei soggetti che vantano una posizione di controllo sulla fonte della contaminazione. Apposite aggravanti stigmatizzano il disvalore "aggiuntivo" dei reati associativi (comuni e mafiosi) orientati alla commissione seriale dei delitti ambientali e al controllo criminale dei mercati protetti della "green economy", ovvero finalizzati alla stabilizzazione di rapporti corruttivi con i pubblici agenti incaricati delle procedure autorizzative e dei controlli amministrativi su questo settore (art. 452-octies c.p.); così come trova consacrazione specifica, in una fattispecie ricalcata sul modello dell'art. 586 c.p., il caso nel quale alla compromissione delle matrici ambientali segua, "quale conseguenza non voluta dal reo", la morte o la lesione di uno o più soggetti (art. 452-ter c.p.).». In merito, www.giustizia.it.

⁵ La Relazione è redatta ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, nonché della l. n. 6/2014 e della l. n. 68/2015.

⁶ Secondo la rilevazione, ad esempio, le sentenze di condanna per attività illecite

mante poiché dimostra che il perpetuarsi degli illeciti non è scoraggiato nemmeno dall'inasprimento dell'azione repressiva delle istituzioni statali.

A titolo esemplificativo, può forse essere menzionato il caso della legge 9 ottobre 2023, n. 137⁷, che all'art. 6 ha introdotto misure volte a rafforzare il contrasto agli incendi boschivi nell'ottica della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi⁸, ai sensi dell'art. 9

compiute nella gestione del ciclo dei rifiuti si sono attestate a 56 per la fattispecie prevista al comma 1, dell'art. 256 del Codice dell'ambiente, mentre, rispettivamente a 10 e 69 per le fattispecie contemplate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. I numeri in questione, seppur lievemente inferiori rispetto a quelli dell'anno 2023, trovano in realtà spiegazione nel minor numero di Uffici giudiziari rispondenti alla rilevazione che sono progressivamente cresciuti nel biennio 2022-2023 (passando da 241 a 250) e invece diminuiti (a 232) nell'anno 2024.

⁷ Legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 105/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione".

⁸ Con tale normativa si è intervenuti sul delitto di "incendio boschivo" previsto dall'articolo 423-*bis* c.p., intanto modificando la rubrica ed estendendo le relative disposizioni anche alle "zone di interfaccia urbane" e innalzando altresì la pena edittale minima prevista per l'ipotesi di incendio doloso da quattro anni a sei anni di reclusione e la sanzione edittale minima per l'ipotesi di incendio colposo da uno a due anni di reclusione. Si è prevista, inoltre, una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento da un terzo alla metà della pena prevista per l'incendio doloso, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri. Si è infine aggiunta all'articolo 423-*ter* c.p. dedicato alle pene accessorie, la previsione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni, sopprimendo, di conseguenza, dall'articolo 32-*quater* del Codice penale, il riferimento all'articolo 423-*bis*, primo comma. L'articolo 6-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera introduce, invece, una sanzione penale di natura contravvenzionale per chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani, mediante l'inserimento al comma 1 dell'articolo 30 della l. n. 157/1992, recante sanzioni penali a protezione della fauna selvatica, della lettera c-*bis*) che prevede congiuntamente l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro. L'articolo 6-*ter*, a sua volta, reca modifiche al d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice dell'ambiente), trasformando in reati contravvenzionali taluni illeciti amministrativi in materia di rifiuti; al d.lgs. n. 231/2001, esten-

comma 2, della Carta costituzionale. Ebbene, nonostante l'inasprimento delle misure repressive, l'intervento non sembra aver sortito effetti significativi nel contenimento del fenomeno.

La scelta del Governo italiano di potenziare l'impianto sanzionatorio ricalca la posizione delle istituzioni comunitarie, che hanno ampliato la gamma delle fattispecie repressive⁹ alla luce dell'aumento degli affari delle ecomafie a livello globale¹⁰.

La progressiva rilevanza acquisita dalla tutela penale dell'ambiente negli ordinamenti giuridici moderni impone di aggiornare il catalogo normativo sin qui citato con le disposizioni varate dall'UE in sostituzione delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE sulla tutela penale dell'ambiente¹¹. E precisamente, si tratta delle norme introdotte con la direttiva (UE) 2024/1203 la quale ha ampliato l'elenco delle fattispecie penalmente sanzionabili contemplando il reato di "ecocidio", nonché i nuovi reati di commercio illegale di legname, esaurimento di risorse idriche, gravi violazioni della legislazione UE in materia di sostanze chimiche e reati di inquinamento provocato da navi (artt. 3 e 4). Si è

dendo i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, non soltanto ad ulteriori tipologie di reati ambientali ma anche al delitto di cui all'articolo 612-bis. La legge, infine, interviene sulle norme del Codice penale ampliando il ventaglio dei reati ambientali che consentono la confisca di cui all'art. 240-bis, inasprendo il trattamento sanzionatorio anche nel caso di delitti contro l'ambiente compiuti in aree protette o ai danni di specie animali o vegetali tutelate.

⁹ Per ciò che concerne la politica dell'UE, si consulti il *Briefing document* riguardante la revisione della direttiva 2008/99/CE intitolato *Protection of the environment through criminal law*, integralmente visionabile al sito www.ec.europa.eu.

¹⁰ Secondo una recente stima dell'Interpol e del Programma ambientale ONU i reati ambientali sarebbero la quarta attività criminale al mondo con un tasso di crescita compreso tra il 5% e il 7% annuo. Essi rappresentano una delle principali fonti di guadagno per la criminalità organizzata assieme ai proventi derivanti dal traffico di droga, armi e dalla tratta di esseri umani, così come evidenzia il *Report on Eurojust's Casework on Environmental Crime* redatto dalla *European Union Agency for Criminal Justice Cooperation*, e reso disponibile in versione integrale al portale dell'istituzione www.eurojust.europa.eu.

¹¹ Opera di adeguamento che il Consiglio dei ministri italiano ha definitivamente attuato nella seduta del 21 aprile 2026, licenziando il d.l. n. 43/2026, d'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le previgenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

regolato, inoltre, il principio del *Nature Restoration Law*, ovvero l'obbligo di ripristino dell'ambiente naturale successivamente alla sua alterazione, fissando altresì obiettivi di ripristino degli ecosistemi, con un invito rivolto agli Stati membri a ricostituire almeno il 30% delle torbiere prosciugate entro il 2030 e a progredire sugli indicatori della biodiversità agricola, compreso l'aumento della popolazione di farfalle, delle praterie e degli uccelli da allevamento. Si esprime così la volontà di attuare misure concrete per l'ambiente, esigendo dagli Stati membri un atteggiamento proattivo per difendere quei beni giuridici ritenuti indispensabili per la vita e il godimento di altri diritti e libertà fondamentali¹².

Di quest'ultima attitudine, è invece apparso sprovvisto lo Stato italiano, che con la sua inerzia non ha impedito il "biocidio" che per anni si è consumato nei territori identificati dall'oramai tristemente famoso *topos*: "Terra dei fuochi"¹³.

Con la sentenza 30 gennaio 2025, emessa nell'ambito del procedi-

¹² Tale interrelazione è stata valorizzata anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale sin da epoca risalente ha sempre ricordato che il diritto alla salute (art. 32 Cost.) si estende sino a configurarsi nel suo collegamento con l'art. 9 Cost. anche come diritto a un ambiente salubre. Il riconoscimento di un diritto soggettivo all'ambiente, tutelato quale diritto fondamentale, muove infatti da un concetto di salute come situazione giuridica generale di benessere dell'individuo derivante anche, se non soprattutto, dal godimento di un ambiente salubre. Secondo la Corte, pertanto, «l'ambiente deve essere protetto come elemento determinativo della qualità della vita. E la sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori legalmente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto (Corte cost. 28 maggio 1987, n. 210 e Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641). Il bene dell'ambiente come diritto fondamentale della persona (oltre che come interesse fondamentale della collettività) comprende la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale e, in definitiva, la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni (Corte cost. 28 maggio 1987, n. 210)».

¹³ In merito a tale definizione E.V. ALLIEGRO, *Simboli e processi di costruzione simbolica. La "Terra dei fuochi" in Campania*, in *EtnoAntropologia*, n. 5, 2017, pp. 175-239.

mento *Cannavacciuolo e altri c. Italia*¹⁴, la prima Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha sancito all'unanimità che l'Italia ha violato l'art. 2 CEDU, per aver omesso di adottare le misure necessarie a tutelare la vita dei ricorrenti, in relazione alla diffusa pratica dello sversamento, interrimento e combustione illegale di rifiuti perpetrata in numerose aree della Regione Campania.

Ebbene, l'acquisita consapevolezza che il progressivo irrigidimento delle politiche repressive non è di per sé idoneo a ostacolare efficacemente le condotte illecite, obbliga gli operatori del diritto a esplorare nuove strade per combattere tali fenomeni. Le soluzioni, in tal caso, non possono ignorare l'adozione di modelli di *multilevel governance*¹⁵ in grado di rafforzare il coinvolgimento degli attori che per *mission* o vocazione hanno a cuore le sorti dell'ambiente naturale. Tra questi, com'è ovvio, spiccano le confessioni religiose¹⁶ che attraverso le loro articolazioni territoriali lavorano alacremente in numerosi contesti, così come nel "Terzo settore".

Con riferimento alla Chiesa cattolica, ad esempio, si è osservato che «tra gli enti di struttura meritano attenzione le diocesi, che attraverso gli Uffici diocesani per la Salvaguardia del Creato (...) recitano il ruolo di precursori nell'affermazione di una democrazia ambientale inclusiva delle istanze di un ambientalismo religiosamente ispirato»¹⁷. Si evidenzia in tal modo che la sfida ecologica si vince anche «a livello

¹⁴ Corte EDU, 30 gennaio 2025, cause riunite C-39742/14, C-51567/14, C-74208/14 e altri.

¹⁵ Per la *multilevel governance*, anche a livello ambientale cfr. E. CHITI, A. DI MARTINO, G. PALOMBELLA, *L'era dell'interlegalità*, Bologna, 2021, e in part. il contributo di T. ZUNUSSOVA, *Human rights and the environment before the Inter-American Court of Human Rights*, pp. 465-497.

¹⁶ Su questi temi sia consentito un rinvio a F. SORVILLO, *L'art. 9 della Costituzione e il contributo delle religioni alla protezione ambientale*, in P. PALUMBO (a cura di), *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose*, Napoli, 2019, pp. 211-226; ID., *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, in A. FUCCILLO (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Torino, 2014, pp. 79-119. Per i profili legati al diritto delle religioni si veda invece M.R. PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Roma, 2013.

¹⁷ In tal senso F. BALSAMO, *Enti religiosi e tutela dell'ambiente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 7, 2015, p. 15; ID., *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le mafie*, in *Diritto e religioni*, n. 1, 2014, pp. 348-365.

locale, ove i fedeli, al contempo cittadini, risiedono, lavorano, tessono relazioni sociali in sinergia con imprese, associazioni e enti territoriali»¹⁸.

L'ambientalismo moderno non può dunque prescindere dalle religioni, nuove alleate per fronteggiare sfide assai eterogenee: dai problemi legati all'esercizio della libertà religiosa a quelli connessi all'apertura dei luoghi di culto; dall'ordine pubblico in occasione di grandi eventi, alla partecipazione a programmi interculturali e interreligiosi¹⁹ e, non ultimi, a quelli legati alla salvaguardia ambientale²⁰.

Le religioni, da quest'ultimo punto di vista, si caratterizzano sempre più come fedi "in uscita"²¹. Vale a dire, istituzioni militanti che lavorano per la difesa dei diritti in generale e per il diritto a un ambiente salubre in particolare²², confermando così la loro centralità, non più circoscritta alle sole frontiere dell'anima, bensì aperta a una visione olistica della persona che include diritti e bisogni, ma soprattutto che include l'*habitat* dell'intera famiglia umana.

¹⁸ S. ATTOLINO, *Le religioni nell'era della transizione ecologica*, in A. FUCCILLO, P. PALUMBO (a cura di), *Pluralismo confessionale e dinamiche interculturali. Le 'best practices' per una società inclusiva*, Napoli, 2023, pp. 1005 ss.

¹⁹ In merito si vedano i due Report del World Economic Forum, *Faith in action: religion and spirituality in polycrisis* e *The role of faith in systemic global challenges*, editi nella sezione "Insights" del portale www.weforum.org nei quali si evidenzia la capacità di mobilitazione delle fedi religiose in relazione alle nuove sfide globali, nonché il *Vademecum* del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno dal titolo *Religioni, dialogo, integrazione*, redatto a cura della Com. Nuovi Tempi e IDOS, e scaricabile dal portale del Ministero www.interno.gov.it. In relazione ai numerosi profili legati al diritto di libertà religiosa si veda, esemplificativamente, A. FUCCILLO (a cura di), *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2025.

²⁰ A.P. TAVANI, *Frate sole e il fotovoltaico. Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e magistero della Chiesa cattolica*, in *Diritto e religioni*, n. 2, 2011, pp. 305-326.

²¹ Il concetto di "fede in uscita" è uno dei cardini del pontificato di Papa Francesco, introdotto nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*. In part., Cap. I, nn. 20-24 e Cap. II, nn. 52-75.

²² G. MAZZONI, *Ordinamento canonico e pensiero ecologico. La cura della casa comune tra magistero pontificio e sinodalità*, Soveria Mannelli, 2024.

2. Giustizia ambientale e pensiero ebraico

«Tzedek, Tzedek, Tirdof!», ovvero «Giustizia, Giustizia, seguirai!», è senza dubbio una delle espressioni più celebri dell'intera *Torah*²³, imperativo morale che sprona gli ebrei a perseguire equità e rettitudine nell'arco dell'esistenza, avendo cura che i mezzi utilizzati siano altrettanto giusti rispetto ai fini perseguiti.

Ma cosa annuncia il pensiero ebraico in relazione ad ambiente e transizione ecologica? Qual è la sua posizione circa la cura della casa comune?²⁴

In merito, va anzitutto chiarito che la nozione di giustizia maturata nella storia dell'ebraismo non può certo scartare l'idea della giustizia ambientale²⁵. Si tratta, infatti, di una prammatica che l'etica ebraica pone da sempre al centro delle relazioni tra esseri umani, comunità e creato. L'ebraismo, nonostante ciò, è stato spesso criticato per l'antropocentrismo che lo contraddistingue. Del resto, le fonti bibliche²⁶ collocano l'essere umano al centro della creazione e proprio questa centralità ha alimentato un dibattito scientifico non di rado polarizzato. Molti scienziati sociali hanno affermato che le religioni del ceppo giu-

²³ La locuzione è «scolpita» in Deut. 16:18.

²⁴ Su questi stessi temi, ad esempio, si è interrogato G. AVVANTAGGIATO, *L'ebraismo è ecologista?*, in *ANSamed*, ottobre 2013. In ottica comparatistica è poi molto interessante il contributo di G. ISRAEL, *Il creato luogo di incontro per le tre religioni di Abramo. L'ebraismo e la natura*, in G. MARTIRANI, C. FINOCCHIETTI (a cura di), *Assicurare la sostenibilità ambientale*, Roma, 2011, pp. 32 ss.; ulteriori spunti di riflessione possono poi essere tratti dalla lettura del contributo di A. CORNELL, *Ebraismo e qualità dell'ambiente*, in *Gli inserti di Alef Dac*, a cura di R. DI SEGNI, G. DI SEGNI, intitolato *Ebraismo e ecologia*, nn. 26-27, luglio-agosto 1985. Per una introduzione al diritto ebraico si veda, invece, A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, Torino, 2002; oppure S. FERRARI (a cura di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Bologna, 2022.

²⁵ In tal senso M. GIULIANI, *La Giustizia seguirai. Etica e halakhà nel pensiero rabbinico*, Firenze, 2016, in part. pp. 197-221.

²⁶ Nel primo libro della *Genesi* sono riportate le parole di Dio: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, come nostra somiglianza, e che essi dominino sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie, tutte le belve selvagge e tutte le bestiole che strisciano sulla terra» (Gen. 1:26), e ancora «Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e sottomettetela» (Gen. 1:28).

daico-cristiano hanno concorso a legittimare una concezione della natura sottomessa agli interessi umani e, quindi, suscettibile di essere dominata e sfruttata in maniera indiscriminata²⁷.

In realtà, un esame più attento delle fonti bibliche rende tali argomentazioni quantomeno da verificare. In effetti, se l'ambiguità lessicale di alcuni testi sacri può aver incentivato letture poco conformi con istanze di tutela ambientale²⁸, è però altrettanto vero che la letteratura biblica e rabbinica si è sempre attestata su posizioni contrarie, cioè su un ideale di relazioni basato su responsabilità, custodia e moderazione nei confronti del creato. Risulta perciò difficile sostenere che l'ebraismo attribuisce all'uomo un potere assoluto e indiscriminato sulla natura. A tal proposito, va anzi precisato che nel pensiero ebraico il compito di perfezionare e redimere il mondo non è nemmeno assegnato a una singola generazione, bensì distribuito lungo la traiettoria storica che coinvolge la successione tra tutte le generazioni.

L'idea di una responsabilità intergenerazionale assume una valenza centrale: ciascuna generazione riceve il mondo in custodia e ha il dovere di trasmetterlo integro a quelle future²⁹.

²⁷ Tali interpretazioni si fondano su una lettura isolata di alcuni versetti della Genesi. In particolare, di *Beresbit* 1:28, richiamati per giustificare l'idea di una subordinazione integrale del mondo naturale agli interessi umani. L'impostazione, però, non tiene adeguatamente conto del più ampio contesto etico-teologico nel quale tali passi si collocano. Circa le tesi inquisitorie del ceppo giudaico-cristiano per la devastazione della natura cfr. L. WHITE JR., *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*, in *Science*, Washington D.C., 1967, pp. 1204 ss.; J. COHEN, *On classical Judaism and environmental crisis*, in *Tikkun, a Bimonthly Jewish Critique of Politics, Culture and Society*, vol. 5, n. 2, 1990, pp. 74 ss. In relazione, invece, al rapporto tra ebraismo ed economia cfr. M.L. SATLOW, *Judaism and the economy. A sourcebook*, London-New York, 2019.

²⁸ Oltre al già citato Gen. 1:28, ci si riferisce ad esempio a Gen. 9:1-7 ove è riportato l'episodio in cui dopo l'uscita dall'arca, *Iahvé* stabilisce l'alleanza con i sopravvissuti: «Dio benedì Noè e i suoi figli e disse loro: Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Siate il timore e lo spavento di tutti gli animali della Terra, e di tutti gli uccelli del cielo, come di tutto ciò di cui la Terra brulica e di tutti i pesci del mare: essi sono consegnati nelle vostre mani (...) Siate fecondi, moltiplicatevi, pullulate sulla Terra e dominatela».

²⁹ Per un approfondimento filosofico delle questioni legate alla responsabilità intergenerazionale cfr. F.G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, in A. FABRIS (a cura di), *Etiche applicate. Una guida*, Roma, 2018, pp. 339-353; ID., *Misericordia o resistenza etica? Riflessioni paradigmatiche a partire dalla questione della giustizia intergenerazionale*.

In più, in tale cornice ermeneutica assume particolare rilevanza il racconto del Diluvio universale (Genesi 7:9). Mediante l'alleanza stipulata con Noè, Dio non si rivolge esclusivamente agli esseri umani, ma estende il patto a tutti gli esseri viventi. Per l'etica ebraica si tratta di un passaggio di straordinaria importanza teologica, poiché amplia significativamente l'orizzonte morale dell'alleanza: il destinatario della cura divina non è soltanto l'uomo, bensì l'intera comunità del vivente. Da ciò deriva una concezione della responsabilità che trascende gli interessi della singola specie e si estende alla salvaguardia dell'ordine creato nella sua totalità.

Le tradizioni religiose hanno frequentemente richiamato l'attenzione sui rischi derivanti dalla distruzione degli ecosistemi e dalla dissipazione delle risorse naturali, denunciando non soltanto l'arroganza dell'uomo nei confronti della natura, ma anche la scarsa responsabilità verso le generazioni future. In tale contesto, la tradizione ebraica richiama costantemente un'etica della responsabilità radicata proprio nell'alleanza noachica.

A quest'ultima, peraltro, allude anche un aforisma comunemente attribuito a Hillel il Vecchio – maestro contemporaneo di Gesù – il quale soleva ripetere: «Non separarti dalla comunità». Ebbene, secondo Hillel, la comunità non si esaurisce nella dimensione dei contemporanei, ma si riferisce piuttosto alla catena delle *toledot*, ossia al vincolo di solidarietà che lega assieme generazioni passate, presenti e future. La responsabilità individuale si inserisce così in una prospettiva storica e collettiva che rende intellegibili anche molti altri insegnamenti rabbinici.

Un altro concetto importante, ad esempio, è tramandato dal trattato *Pirqè Avot*³⁰ (2:21) ove si legge: «Non sta a te portare a compimento l'opera, ma non sei neppure libero di sottrarti ad essa». Una massima che si somma alle precedenti per ribadire che la cura del mondo è un

nale, in *Diritto e religioni*, n. 1, 2019, pp. 430-452.

³⁰ Il *Pirkei Avot*, titolo comunemente tradotto come "Etica dei Padri" o "Massime dei Padri", raccoglie gli insegnamenti etici tramandati dai rabbini dell'età mishnaica. Essi sono riportati nel trattato *Avot*, il secondo dell'ordine *Nezikin* del *Talmud*. L'opera si distingue nel panorama della letteratura talmudica per il suo carattere peculiare: è infatti l'unico trattato interamente dedicato alla riflessione etica e morale, che è privo di contenuti normativi di carattere halakhico.

dovere permanente e condiviso. E anche se l'uomo non è chiamato a completare da solo l'opera della creazione, egli non può certo sottrarsi dal partecipare alla sua conservazione e al suo miglioramento.

Nella prospettiva ebraica, pertanto, la responsabilità ambientale nasce dall'*imitatio dei* di custodia e cura del creato, con l'ulteriore effetto che il dovere di preservare l'ambiente naturale e di promuovere modelli di sviluppo sostenibili trova il proprio fondamento nelle fonti religiose stesse.

I precetti contenuti nel *Tanakh* e più ampiamente l'insieme delle 613 *mitzvot*, possono essere così intesi come un sistema normativo volto a educare al corretto utilizzo del mondo creato. Ed è anche per questo che diviene particolarmente emblematico il passo della Genesi nel quale si afferma che Dio pose Adamo nel giardino dell'Eden per «coltivarlo e custodirlo»³¹. La formula, infatti, esprime l'idea che il mondo non sia stato consegnato all'umanità per essere sfruttato e depredato, bensì per essere amministrato e preservato responsabilmente.

Una sensibilità, quest'ultima, che riecheggia anche in una tra le più importanti formulazioni proto-ecologiche dell'intera letteratura rabbinica. Ovvero, nel *Kobelet Rabbah* (7:28), dove viene raccontato che Dio, dopo aver mostrato ad Adamo bellezza e perfezione della creazione, lo esorta a custodirla con responsabilità, mettendolo in guardia dal rischio di comprometterla.

Ebbene, anche questi ultimi versi nascondono, in realtà, una tensione ambientalista che si coniuga e completa attraverso la lettura di un altro dei passi più noti del Deuteronomio (Deut. 20:10-20)³², ritenuto anche tra i più importanti nell'interpretazione *halakhica*³³ dell'ebraismo ortodosso (ovviamente, circa la salvaguardia del creato),

³¹ Gen. 2:15.

³² In Deut. 20:10-20, così è riportato: «Quando assedierai una città per molto tempo, combattendo contro di essa per occuparla, non distruggere i suoi alberi colpendoli con la scure, perché solo i suoi frutti potrai mangiare. Ma l'albero non lo dovrai tagliare. Infatti, è forse l'albero del campo come un uomo che può a causa tua rifugiarsi in luogo fortificato? Soltanto l'albero che tu saprai non essere albero da frutto potrai tagliarlo e costruirci strumenti da assedio contro la città che ti fa guerra, finché non sarà caduta».

³³ La *Halakhah* è una interpretazione della tradizione orale della *Torah* dalla quale si ricavano precetti legali per la vita della comunità ebraica.

che stabilisce il c.d. divieto del *bal tashchit*, ovvero, il “divieto di distruggere”.

La *Torah*³⁴, infatti, mediante un articolato impianto simbolico incentrato sul riferimento agli alberi da frutto, elabora un chiaro esempio scritto di legge di conservazione che in una delle sue interpretazioni più moderne e progressiste viene definita come proibizione ad ampio spettro contro l'inutile distruzione di risorse ambientali dalle quali derivi una riduzione netta del benessere complessivo dell'uomo³⁵.

Con riferimento a quest'ultima prescrizione, tuttavia, ciò che più conta in questa sede è la sua particolare operatività in tempo di guerra, poiché il principio si concretizza in un ordine esplicito: la tutela degli alberi da frutto deve essere garantita anche in contesti estremi quali guerre, assedi o campagne militari.

Ciò posto, è proprio attraverso la lettura di questo precetto religioso che è possibile valutare criticamente una delle più spregevoli pratiche di aggressione oggi attuate dai coloni israeliani a danno delle popolazioni palestinesi nei territori della Cisgiordania, ovvero il sistematico abbattimento dei loro alberi di olivo, coltura che da secoli è espressione e simbolo delle tradizioni e dell'identità del popolo pale-

³⁴ La *Torah* è la parola ebraica che significa “insegnamento”, “legge”, ed è utilizzata per indicare il Pentateuco, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio.

³⁵ Per un approfondimento su questo tema si veda l'interessante lavoro dottorale discusso nell'Università di Leiden da K.A. WOLFF, *Bal Tashchit: The Jewish prohibition against needless destruction*, 2009, p. 191, ove l'A. precisa: «Based on this textual analysis, *bal tashchit* was expressed as a wide-ranging prohibition against needlessly destroying or degrading anything that can provide benefit to man. This included, first and foremost, human life and health, then the producers of benefits, and then, other objects that provide benefits for man. Needless destruction was defined as any destruction resulting in a net loss to the welfare of man. Benefits were defined as anything that satisfies the needs or wants of man and add to his wellbeing», disponibile sul sito www.scholarlypublications.universiteitleiden.nl. Si consulti, inoltre, M. GIULIANI, *La giustizia seguirai. Etica e halakhà nel pensiero rabbinico*, cit., spec. pp. 197-211. Mentre per una panoramica sul rapporto uomo-natura nell'ambito della tradizione religiosa ebraica cfr. E. TOAFF, *I rapporti uomo-natura nella filosofia e nella tradizione ebraiche*, in *Ebraismo e natura, contributi per la Giornata Europea della Cultura Ebraica*, 2013, disponibile sul sito www.ucei.it; E. BERNSTEIN (a cura di), *Ecologia e ebraismo. Dove la natura e il sacro si incontrano*, Firenze, 2000.

stinese. In proposito, fonti ufficiali dell'*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) attraverso il Report *The Humanitarian Situation Updates on the Gaza Strip and on the West Bank* hanno denunciato che nel mese di ottobre 2025 si è registrato il più alto numero di attacchi dall'anno 2006, con oltre 260 episodi, e con una media di otto aggressioni al giorno³⁶. Tali attacchi, oltre ad integrare una palese violazione delle più elementari regole del diritto internazionale umanitario, rappresentano altresì una chiara violazione dei precetti religiosi del diritto ebraico che pongono coloro che le compiono, al di là del perimetro della legalità tracciato dalla stessa etica ebraica.

A sostegno di tali considerazioni vi sono le tesi che escludono la possibilità di giustificare comportamenti così vili sulla base di un presunto stato di necessità. La riflessione halakhica ha infatti riconosciuto che solo l'effettiva sussistenza di quest'ultimo requisito può legittimare l'eventuale deroga del divieto di *bal tashchit*.

In proposito, è particolarmente significativo il chiarimento offerto da uno tra i più autorevoli pensatori nella storia dell'ebraismo: Mosè Maimonide. Il filosofo-giurista che è conosciuto anche con l'acronimo di *Rambam*³⁷, affronta il tema della deroga nel commento all'episodio dell'Antico Testamento nel quale il profeta Eliseo pronuncia le seguenti parole: «Voi colpirete ogni città fortificata e ogni città scelta; abatterete tutti gli alberi buoni, turerete tutte le sorgenti d'acqua e guasterete con sassi ogni buon campo»³⁸.

Nell'episodio si racconta che il profeta Eliseo impartì le istruzioni strategiche ricevute da Dio ai re di Israele, Giuda ed Edom, che in quel tempo erano impegnati in una sanguinosa guerra contro i Moabiti. La leggenda narra, infatti, che durante la campagna militare l'esercito era rimasto senza acqua, e Dio l'avrebbe fatta invece miracolosamente arrivare indicando, al contempo, le modalità per assicurarsi la vittoria.

Ebbene, commentando tale scrittura *Rambam* evidenzia che il pas-

³⁶ Il Report, che può essere scaricato nella versione integrale dal sito www.ochaopt.org, mette bene in evidenza la gravità di un fenomeno i cui contorni si sono ulteriormente aggravati nel corso dell'anno 2026.

³⁷ Ovvero, Rabbi Mōsheh ben Maymōn.

³⁸ L'episodio è narrato in Cap. 2, Re 3:19.

so non avrebbe abrogato in alcun modo il precetto del *bal taschit* e, anzi, che la sua deroga avrebbe trovato unico fondamento nello stato di necessità determinato dalla guerra. La letteratura rabbinica conferma, pertanto, il carattere essenziale del principio di conservazione, riconoscendo la possibilità di eccezioni unicamente in casi limitati e rigorosamente circoscritti³⁹.

Da quanto precede si può quindi desumere che le violazioni perpetrate dai coloni israeliani, alle quali si è fatto in precedenza cenno, non trovano alcuna giustificazione nel diritto ebraico, trattandosi nello specifico di casi non scriminati. In primo luogo, perché in assenza di un conflitto tra Stati dichiarato secondo le regole del diritto internazionale, quella che viene erroneamente definita guerra dovrebbe essere, invece, più propriamente rubricata come occupazione militare. In secondo luogo, perché le principali istituzioni internazionali sospettano che nei territori palestinesi sotto il controllo di Israele siano sistematicamente compiute violazioni tali da far sorgere il ragionevole dubbio che lo Stato ebraico si sia macchiato del crimine di genocidio⁴⁰.

³⁹ Ulteriori deroghe sarebbero ammesse per altre fattispecie: in caso di pericolo (crollo di alberi ammalorati); per esigenze commerciali (valore del legno superiore ai frutti); per scopi edili; per motivi legati allo svolgimento di ritualità e usanze religiose; ecc.

⁴⁰ Su tale punto si vedano i noti Report della Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato dal 1967, Francesca Albanese, Report nr. A/HRC/55/73 *Anatomy of a genocide* del 24 marzo 2024; Report nr. A/79/384 *Genocide as colonial erasure* del 1 ottobre 2024; Report nr. A/HRC/59/23, *From economy of occupation to economy of genocide*, del 2 luglio 2025; Report nr. A/80/492 *Gaza Genocide: a collective crime* del 20 ottobre 2025; e il Report nr. A/HRC/61/71, *Torture and genocide*, del 19 febbraio 2026. Va, inoltre, ricordato il procedimento Nr. 2023/77 del 29 dicembre 2023, *Sud Africa v. Israele*, pendente presso la Corte Internazionale di Giustizia, e la relativa Ordinanza provvisoria del 21 maggio 2026, nr. 192, emessa contro lo Stato di Israele. In ultimo, vanno poi menzionati i mandati di arresto internazionali per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, emessi dalla Camera preliminare I della Corte Penale Internazionale, contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant, del 21 novembre 2024. Per un approfondimento scientifico si veda invece L. DANIELE, *Da Gaza all'Italia: genocidio, "legicidio" e derive anticostituzionali*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2025; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Dagli eccessi della rappresaglia militare nella striscia di Gaza all'accusa di genocidio mossa allo Stato di Israele avanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) dell'Aja*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 11,

In ogni caso, al di là di un giudizio sugli eventi che è forse più opportuno lasciare alla storia, in questa sede rimane comunque importante evidenziare che a partire dalla transizione ecologica è possibile riflettere su numerosi argomenti che oggi appaiono di grande attualità, quali, ad esempio, l'opportunità di distinguere nettamente tra antisemitismo e antisionismo; l'indefettibile necessità di evitare indebite commistioni tra i loro significati; fino all'utilità di promuovere leggi come il d.d.l. recante *Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo* che contemplando definizioni non del tutto condivise, rischiano, invece, di comprimere la libertà di ciascun individuo a esprimere liberamente le proprie opinioni senza subire censure, erodendo così alle fondamenta i principi di società che si proclamano, all'opposto, realmente aperte e democratiche⁴¹.

Peraltro, indugiando ancora un po' sui temi indirettamente legati all'ambiente e alla transizione ecologica, vi è anche un'altra questione che deve essere sottolineata, che è quella oggi attualissima della disinformazione climatica che nel contesto di guerra ibrida digitale che stiamo vivendo viene utilizzata da attori statali e non statali per influenzare negativamente l'opinione pubblica e destabilizzando così numerosi Paesi. Particolarmente evocativo da questo punto di vista è il Rapporto intitolato *Désinformation climatique et guerre informationnelle: ingérences étatiques et enjeux sécuritaires* recentemente pubblicato dall'*Observatoire Défense & Climat*, nel quale è stato evidenziato come la disinformazione viene sistematicamente impiegata per rallentare l'adozione di misure di decarbonizzazione, ed esasperare altresì le polarizzazioni politiche. Ciò a conferma di quanto gli aspetti climatici stiano assumendo un ruolo sempre più centrale per le politiche ambientali, ma anche nelle dinamiche geopolitiche che caratterizzano il XXI secolo.

3. Libero arbitrio e opzione ambientalista nell'Islam

2024, pp. 48-70.

⁴¹ Tale rischio è evidenziato anche da A. ALGOSTINO, *Contro l'antisemitismo o contro il dissenso? Sul disegno di legge in tema di contrasto all'antisemitismo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2025. Ulteriori spunti critici sono poi evidenziati in M. LOSANA, *Profili critici dei disegni di legge contro l'antisemitismo*, in *Oss. cost. AIC*, n. 3, 2026.

Procedendo, invece, con altre riflessioni ancorate sempre alla tutela dell'ambiente, è interessante notare come la leggenda del profeta Eliseo possa essere utilizzata anche per svolgere un ultimissimo ragionamento. Difatti, sebbene Eliseo affermi di aver ricevuto istruzioni direttamente da Dio, nella tradizione religiosa ebraica tale circostanza non modifica il rapporto esistente tra Dio e gli uomini. Essa, infatti, non implica una normalizzazione del determinismo divino che, pur rimanendo astrattamente concepibile, continua a essere mediato dal libero arbitrio che Dio stesso riconosce agli esseri umani.

Questo elemento evidenzia una sottile differenza tra il diritto ebraico e il diritto islamico, riconducibile a una maggiore valorizzazione dell'autonomia individuale e del principio del libero arbitrio nell'ambito della tradizione ebraica. Tale aspetto, in particolare, può essere ulteriormente chiarito attraverso l'analisi della radice semitica di un termine contenuto in un proverbio molto diffuso nel mondo musulmano che reso in lingua italiana recita: «Non c'è *maktūb!*»⁴².

La parola araba *maktūb*, come anticipato, deriva dalla radice semitica *k-t-b*, che significa «scrivere». Si tratta di una forma passiva il cui significato letterale è: «scritto» o «è scritto». Il termine viene comunemente utilizzato per indicare il destino o ciò che è già stato destinato. Di conseguenza, l'espressione «Non c'è *maktūb!*» può essere tradotta come «non era destino» oppure «non era scritto».

Ciò che rileva, in questa sede, è che tale locuzione richiama l'idea secondo cui ogni accadimento si inserisce all'interno di un disegno più ampio, scritto direttamente da Dio. La filosofia islamica non esclude il libero arbitrio; tuttavia, il proverbio appena richiamato suggerisce che le azioni dell'individuo siano parte integrante di un ordine superiore, espressione di una visione del mondo nella quale Dio opera come attore invisibile di ogni evento possibile.

Nell'analisi della dottrina islamica occorre, tuttavia, precisare che la responsabilità del musulmano nell'utilizzo dei beni e delle ricchezze si colloca all'interno di una concezione unitaria del rapporto tra fede e azione, fondata sul *tawḥīd*, ossia sul principio dell'unicità di Dio. Tale concetto permea l'intera visione islamica della realtà e ne costituisce il

⁴² Peraltro, «*Maktūb*» è anche il titolo di un bel libro dello scrittore Paulo Coelho, edito per i tipi di *La nave di Teseo* nell'anno 2023.

criterio ordinatore fondamentale. Di conseguenza, la teologia islamica, attraverso i principi interconnessi di sottomissione a Dio e di riconoscimento della Sua unità, concepisce l'universo come una creazione nei confronti della quale l'uomo è chiamato a comportarsi come semplice amministratore.

L'essere umano è pertanto qualificato come *khalīfa*, custode cui spetta il compito di vigilare con cura sul creato e di utilizzare responsabilmente le risorse naturali. Da tale funzione discende una responsabilità che si proietta anche nella prospettiva del ricongiungimento finale con il Creatore.

In sintesi, la visione islamica configura la missione dell'uomo sulla terra nei termini di *amīn*, vale a dire di amministratore fiduciario⁴³ delle risorse del creato. Ciò implica la possibilità di trarne beneficio, ma sempre entro i limiti stabiliti dalla tradizione sciaraica.

Nel Corano, ad esempio, si legge: «Non riflettete sull'acqua che bevete? Siete forse voi a farla scendere dalla nuvola o siamo Noi che la facciamo scendere? Se volessimo la renderemmo salmastra: perché mai non siete riconoscenti?» (Corano 56:68-70).

Attraverso questo passo, Dio invita gli esseri umani a meditare sulla creazione e sulla responsabilità che deriva dalle proprie azioni. La metafora dell'acqua, elemento vitale condiviso tra tutti gli esseri viventi, rappresenta un'esortazione a riflettere non soltanto sul rapporto tra l'uomo e il Creatore, ma anche sul suo atteggiamento nei confronti della natura, intesa come manifestazione tangibile della volontà divina⁴⁴.

Da tale invito deriva per il credente il preciso dovere di sostenere opzioni ambientaliste, nonché quello di adottare stili di vita improntati alla virtù, evitando ogni forma di spreco, dissipazione o distruzione. Questo obbligo trova fondamento tanto nel Corano quanto nella *Sunnah* del Profeta che, analogamente alla natura stessa, possono essere

⁴³ Sulla derivazione etimologica della parola araba *aman*, che letteralmente significa "fiduciario", da *amana* che indica una "posizione di fiducia", cfr. J. SHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, Torino, 1995, p. 156 e p. 198.

⁴⁴ Sul punto, M. BOCCOLINI, *Islam e ambiente*, in *Modus*, n. 5, 1998, p. 1; M.L. VAZQUEZ, *People moving water: Religious and secular perspectives at play in legal water management*, in *QDPE*, n. 2, 2018, pp. 437-465.

interpretati come spazi di senso attraverso i quali si rende percepibile la trascendenza divina⁴⁵. Quest'ultima, come suggerisce il proverbio richiamato in apertura, continua incessantemente a manifestarsi e ad agire nel mondo.

Contro ogni possibile differenza tra ebraismo e Islam, in ogni caso, ciò che si contrappone sempre è la profonda consonanza che esiste tra tradizioni religiose e istanze dell'ecologismo contemporaneo. Rimane infatti invariata la capacità delle grandi religioni di offrire un contributo significativo alla riflessione e all'azione ambientalista, fornendo coordinate etiche, simboliche e culturali in grado di orientare i comportamenti degli uomini nei confronti dell'ambiente naturale. In sintesi, esse favoriscono lo sviluppo dei percorsi che sono stati definiti di «identificazione con il sé ecologico»⁴⁶, processi attraverso i quali l'individuo acquisisce una maggiore consapevolezza della propria appartenenza alla rete delle relazioni che costituiscono il mondo vivente. Tali dinamiche risultano fondamentali per la formazione di una coscienza ambientale più matura⁴⁷, nonché indispensabili per affrontare le sfide ecologiche del nostro tempo.

4. *Eco-fede*

Prima di proseguire oltre, si rende necessaria a questo punto una brevissima chiosa sul significato dell'espressione *eco-fede*, in quanto il neologismo merita un chiarimento sia in relazione al sottotitolo del saggio sia all'ecosofia di Raimon Panikkar.

⁴⁵ Così M. TALEB, *L'educazione ambientale in una prospettiva musulmana*, disponibile sul sito www.educazionesostenibile.it.

⁴⁶ Cfr. A. NAESS, *Self-realization. An Ecological Approach to Being in the World*, in G. SESSIONS (ed.), *Deep ecology for the twenty-first century*, Boston-London, 1995, p. 235 ss.

⁴⁷ Sull'ecologia profonda e i suoi rapporti con altre fedi religiose come, ad esempio, il buddismo cfr. P. VICENTINI, *L'ecologia profonda*, in *Dharma*, n. 5, 2001; ID., *L'etica buddista come ecologia profonda*, in *Associazione Eco Filosofica*, 2005, disponibile sul sito www.filosofiatv.org.

Con un procedimento di continua riscrittura dei suoi testi e di originale creazione di neologismi, Panikkar ha elaborato una teoretica estremamente innovativa nella quale umano, divino e naturale non sono concepiti come ordini separati, bensì come dimensioni complementari di un'unica realtà complessa e indivisibile. Una visione olistica nella quale la natura, l'uomo e il diritto, inteso come prodotto degli uomini ed espressione di un'ecosofia giuridica, nonché il divino e le regole tramandate nell'ambito degli ordinamenti religiosi, si compenetrano reciprocamente.

L'ecosofia è dunque manifestazione di una alleanza, di una armonia tra natura, Dio e persone, o almeno di una tensione verso il loro equilibrio⁴⁸.

L'ecosofia panikkariana restituisce altresì sostanza al significato del binomio *eco-fede*, locuzione che non sottende un ecologismo inteso come religione neoanimista fondata sulla sacralizzazione della natura e sul ritorno al culto arcaico della Terra, madre e dea⁴⁹, ma esprime piuttosto un'alleanza tra valori laici, tradizioni religiose e istanze ambientaliste orientate tutte assieme a un profondo risveglio della coscienza umana e alla tutela del connesso diritto fondamentale ad un ambiente naturale salubre.

Il richiamo all'*eco-fede* così come declinata è indispensabile in una società multiculturale e multireligiosa, ove è sempre più urgente la selezione di strumenti giuridici in grado di governare le differenze e, nel campo che ci impegna, che possano consentire a quanti appartengono a fedi diverse di partecipare al sistema di protezione ambientale apportando la propria originale visione del mondo.

⁴⁸ R. PANIKKAR, *Ecosofia. La saggezza della terra*, Milano, 2023; ID., *Tra Dio e il cosmo. Una visione non dualista della realtà. Dialogo con Gwendoline Jarczyk*, Roma-Bari, 2019; P. SCROCCARO, *Raimon Panikkar: Ecosofia, pluralismo e non-dualità*, in *Quaderno di ecosofia dell'Associazione eco filosofica*, al sito www.filosofiatv.org. Su questi temi si vedano anche le brevi osservazioni del vaticanista R. LUISE, *Panikkar e l'ecosofia*, pubblicate il 6 maggio 2026 sul portale dell'Associazione Macondo, www.macondo.it.

⁴⁹ A. LAURENT, *De l'écologie au néo-animisme*, in *Liberalia*, agosto 1992, p. 24.

Per le motivazioni che precedono, diviene chiaro che anche sotto il profilo giuridico non può essere trascurata la prospettiva delle tradizioni religiose. Essa, infatti, consente di inquadrare più correttamente – in relazione alla protezione dell'ambiente prima e alla transizione ecologica poi – su quali elementi si fondino la convivenza civile e i legami sociali, cosa rende davvero possibile la coesione di una comunità o di una società. Risulterebbe infatti estremamente riduttivo limitarsi a una lettura di stampo giuridico-economica che si limiti a distinguere tra beni materiali, beni privati e beni pubblici relegando, invece, a categoria residuale i “beni comuni” ai quali l'ambiente naturale appartiene e nel quale l'uomo trascorre l'intera esistenza.

Lo schema dei beni comuni, com'è noto, è costruito attorno a un paradigma radicalmente diverso da quello speculativo. Un sistema che non si basa esclusivamente su un contratto o sulla formazione del prezzo, bensì sulla logica del dono e della reciprocità⁵⁰. Non si tratta dunque di un uso giustificato dalla proprietà, ma piuttosto dal bisogno e dalla condivisione, secondo un criterio che non può essere meramente egoistico perché eretto su valori di giustizia e reciprocità ampiamente condiviso dalle fedi religiose⁵¹. Le questioni ambientali, infatti, rientrano tra le c.d. *res novae* che le Chiese pongono strutturalmente al centro degli insegnamenti del loro magistero⁵², in quanto capaci di segnare in profondità la con-

⁵⁰ Così P. MADDALENA, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *Federalismi.it*, n. 25, 2011, pp. 1-45, dal quale tali spunti sono tratti.

⁵¹ Circa l'importanza del contributo delle religioni per un corretto dimensionamento della relazione tra uomo ed ambiente in ambito giuridico-economico, sia consentito il rinvio a F. SORVILLO, *Economie & religioni. L'agire per fede alla prova dei mercati*, Cosenza, 2016; mentre sui profili dell'alleanza ordinamentale per la salvaguardia dei beni comuni si rinvia a L.M. GUZZO, *Il patrimonio culturale religioso come bene comune: l'esperienza dei Parchi e delle Reti culturali ecclesiali*, in G. MAZZONI (a cura di), *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*, Soveria Mannelli, 2022.

⁵² Per il Magistero della Chiesa cattolica in tema di salvaguardia ambientale cfr. G. FILIBECK, *Il diritto dell'uomo ad un ambiente sano e sicuro nell'insegnamento sociale della Chiesa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, n. 3, 2002, p. 440 ss.; A.P. TAVANI, *Frate sole e il fotovoltaico. Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e magistero della Chiesa cattolica*, cit.

dizione umana nella società moderna⁵³ e, di conseguenza, la loro stessa azione all'interno del mondo.

5. *Archetipi negoziali e trust ecologico*

A questo punto, al di là di ogni positivo richiamo alla bontà e alla bellezza del creato da parte delle confessioni religiose o al contributo alle politiche ambientaliste che esse sono in grado di offrire, appare necessario, come accennato in apertura, individuare strumenti giuridici in grado di governare le differenze e allo stesso tempo consentire agli appartenenti a fedi diverse di intervenire nel sistema di protezione ambientale con la propria originale visione e il proprio bagaglio di tradizioni anche di natura religiosa.

Infatti, è attraverso strumenti giuridici che posseggono tali qualità che si concretizza il senso ultimo della laicità interculturale, cioè dell'uso del principio di laicità come farmaco interculturale per il governo dei conflitti che nascono dalle differenze culturali e religiose.

Nel contesto della tutela ambientale, la proposta che si formula è pertanto quella di perseguire gli obiettivi appena accennati mediante istituti fondati sull'archetipo negoziale ma, soprattutto, attraverso l'uso delle segregazioni patrimoniali⁵⁴.

Per ciò che concerne la prima delle due ipotesi, va rilevato che è proprio grazie allo scambio di strumenti concordatari che il 25 marzo

⁵³ Il decimo capitolo del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa è intitolato "Salvaguardia Ambientale", e ciò dimostra l'assoluta rilevanza delle tematiche trattate nel discorso sociale cattolico. Per una loro analisi più approfondita cfr. Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 2005, pp. 248 ss.

⁵⁴ Numerose altre proposte sono state formulate nella letteratura scientifica come, ad esempio, quella del riconoscimento della personalità giuridica a singole entità naturali. In merito, cfr. V. PEPE, L. COLELLA (a cura di), *Saggi di diritto ambientale italiano e comparato. Prospettive di cambiamento*, Vatolla, 2019; L. COLELLA, «Avenir Montagne». *La tutela della montagna in Francia tra diritto dell'ambiente, turismo sostenibile e transizione ecologica*, in *Queste Istituzioni*, n. 1, 2022, pp. 150-179; ID., *Integral Ecology and Environmental Law in the Anthropocene. The Perspective of the Catholic Church*, in D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, London-New York, 2022, pp. 13-28.

2026 è giunto a termine l'*iter* di approvazione del d.d.l. di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, precedentemente siglato a Roma il 31 luglio 2025.

Si tratta di un accordo per la realizzazione di un maxi-impianto agrivoltaico che permette, contemporaneamente, produzione di energia solare e attività agricole sul territorio. L'opera, situata nell'area di proprietà vaticana della tenuta di Santa Maria di Galeria, mira a supportare la transizione ecologica e a rendere lo Stato della Città del Vaticano completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio, coniugando produzione di energia da fonti rinnovabili e attività agricola.

In tal senso, il progetto si inserisce nel solco del magistero sociale di Leone XIII che si pone in perfetta sintonia con la strada già percorsa da Francesco nella Lettera enciclica *Laudato si* e nella Lettera Apostolica, resa in forma di *motu proprio*, *Fratello Sole*⁵⁵.

L'Accordo è un segno tangibile dei rapporti bilaterali tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, nonché attuazione di quella parte dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama che contempla tra i due Stati un dovere di reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Nella prospettiva della transizione ecologica, tale elemento va opportunamente valorizzato, poiché in ossequio all'archetipo negoziale esso configura un'alleanza tra ordinamenti che deve essere preordinata a tutelare ambiente e dignità umana, conformemente a quanto statuito dagli artt. 9 e 41 della Carta costituzionale.

In relazione alla seconda delle due ipotesi prospettate, invece, l'ulteriore proposta che si suggerisce è quella di recuperare l'esperienza della *Public Trust Doctrine*⁵⁶ dei paesi anglosassoni che negli Stati Uniti è stata definita dalle comunità ambientaliste come «la più

⁵⁵ In merito, C. PETTINATO, *Aversio a Deo: l'origine della riflessione ecologica nel magistero papale da Leone XIII a Francesco*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 17, 2022, pp. 111-137.

⁵⁶ Sulla *Public Trust Doctrine* negli USA cfr. L. BENTO, *Searching for intergenerational green solutions: the relevance of the Public Trust Doctrine to environmental preservation*, in *Berkeley Journal of International Law*, 2009, p. 7; nonché A.B. KLASS, L.-Y. HUANG, *Restoring the Trust: Water resources and the Public Trust Doctrine, a manual for advocates*, in *Center for Progressive Reform*, White paper n. 908, 2009.

promettente base legale attraverso la quale determinati soggetti possono tutelare risorse naturali dalla distruzione o da un inutile degrado»⁵⁷. Sul punto, ciò che va sottolineato è che l'efficacia della *Public Trust Doctrine* dipende, normalmente, dalla capacità del *management* che ricopre il ruolo di *trustee* – ed al quale sono affidate le risorse conferite in *trust* – di attuare idonee politiche di gestione delle risorse ambientali da consegnare poi in godimento alle collettività beneficiarie.

Per risolvere questo tipo di problemi che verrebbero certamente a manifestarsi anche all'interno del nostro ordinamento giuridico, la soluzione potrebbe essere quella di nominare come *trustee* soggetti “eticamente orientati” – ovviamente, anche nel senso confessionale della locuzione – come membri fortemente motivati dalla volontà di contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità beneficiata dall'amministrazione dei beni assegnati al *trust*.

In questo modo si realizzerebbe tra il *trustee* e i soggetti beneficiati un rapporto di condivisione progettuale controllato da attori idealmente orientati (la cui *mission* favorevole all'ambiente dovrebbe risultare inequivocabilmente dall'atto costitutivo o dallo strumento statutario), e complessivamente rivolto alla tutela dei beni ambientali e alla loro piena valorizzazione.

Si darebbe vita così ad un *trust ecologico* basato sul medesimo schema del *charitable trust* o *trust* caritatevole, che permette di realizzare scopi di rilevanza sociale o fini di beneficenza, attraverso la segregazione di beni in favore di soggetti che versano in situazioni particolari o in stato di bisogno⁵⁸. L'istituto⁵⁹, peraltro, già operativo nel no-

⁵⁷ R.J. LAZARUS, *Changing Conceptions of Property and Sovereignty in Natural Resources: Questioning the Public Trust Doctrine*, in *Iowa Law Review*, n. 71, 1986, p. 631.

⁵⁸ Si pensi, ad esempio, alle comunità della citata “Terra dei fuochi”, che soffrono per l'elevato degrado ambientale dei loro territori. Inoltre, l'importantissimo ruolo sociale che gli istituti segregativi possono assolvere nell'ordinamento giuridico si può cogliere anche analizzando il caso di leggi come quella sul “Dopo di noi” (l. n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”), che per assicurare un futuro ai portatori di handicap o di disabilità gravi, punta a sfruttare la duttilità operativa del *trust* e degli istituti segregativi per perseguire questi importanti obiettivi.

⁵⁹ Per una breve disamina della letteratura scientifica sul *trust* e la sua disciplina

stro ordinamento in forza della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il primo luglio 1985 e resa esecutiva in Italia con la legge 9 ottobre 1989, n. 364, è stato consegnato come uno strumento sostanzialmente “amorfo”, per il quale non sono contenute disposizioni sostanziali uniformi volte a darne una compiuta definizione; ragion per cui esso ben si adatterebbe alle finalità che sono state poc'anzi richiamate. E infatti la Convenzione dell'Aja indica soltanto i requisiti minimi affinché si possa affermare di essere in presenza di un *trust* (art. 2) e cioè: il rapporto giuridico mediante il quale un soggetto, disponente (*settlor*), si spoglia di tutto o parte dei suoi beni, con atto tra vivi o *mortis causa*, e li pone sotto il controllo di un *trustee*, con l'obbligo per quest'ultimo di amministrarli nell'interesse di una o più persone (*beneficiary*), o per un fine specifico.

Sempre sul punto è interessante notare che lo stesso schema prevede anche la possibilità che possa essere nominato un guardiano (*protector*) con il compito di controllare che l'operato del *trustee* sia volto a perseguire lo scopo del *trust*.

Quest'ultima figura prevista dallo schema della Convenzione riveste ai nostri fini una particolare importanza. Difatti, i “soggetti eticamente orientati” ai quali, come accennato, potrebbe essere assegnata la funzione di *trustee*, se ciò non fosse contemplato, conserverebbero sempre la possibilità di essere nominati nella diversa veste di guardiani, salvaguardando per quest'altra via alternativa la particolare connotazione cultural-religiosa che dovrebbe caratterizzare un *trust* ecologico.

Ogni appartenenza religiosa o culturale potrebbe essere in tal modo non solo salvaguardata ma anche valorizzata, offrendo alle società multiculturali uno strumento utile a promuovere la convivenza pacifica

fiscale, cfr. M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2024; ID. (a cura di), *Il trust in Italia...Tra passato, presente e futuro*, Padova, 2025; ID., *Trusts*, Milano, 2001; L. SANTORO, *Il Trust in Italia*, Milano, 2009; T. TASSANI, *Osservazioni sulla disciplina fiscale del trust nell'imposizione diretta (alla luce della finanziaria 2007)*, edito nello Studio n. 22-2207/T, del Consiglio Nazionale del Notariato, 2007; lo studio realizzato dal Gruppo di lavoro presso la Direzione delle Entrate dell'Emilia Romagna dal titolo *Il Trust riconosciuto in Italia, profili civilistici e tributari*; ed anche A. LOMONACO (a cura di), *La disciplina fiscale dei trust*, Napoli, 2024.

che, non va dimenticato, dovrebbe sempre costituire il fine ultimo di tutti gli ordinamenti giuridici⁶⁰.

Abstract

Ita

Il contributo analizza il ruolo delle fedi nel sistema di protezione dell'ambiente e nella transizione ecologica. A tal fine, propone una riflessione su alcuni precetti tipici del pensiero ebraico, nonché su alcuni istituti giuridici mediante i quali può essere consolidata un'alleanza tra ordinamenti civili e ordinamenti religiosi per la salvaguardia ambientale.

Parole chiave: Religioni, ambiente, ebraismo, *trust*.

En

This article analyzes the contribution of religious faiths to environmental protection and the ecological transition. Specifically, it highlights relevant precepts within Jewish tradition and explores select civil law institutions that can strengthen the integration between secular and religious legal systems in safeguarding the environment.

Keywords: Religions, environment, Judaism, *trust*.

⁶⁰ Sulla teoria del *trust* e l'eventualità di una modernità che possa rinascere dal margine, si veda P. BARNES, *Capitalism 3.0. A guide to reclaiming the commons*, San Francisco, 2006; e anche E. RULLANI, *L'economia del margine scopre la sua nuova modernità*, in E. BORGHI (a cura di), *La sfida dei territori nella green economy*, Bologna, 2009, pp. 298 ss.